



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 4 DEL 26/01/2023

Settore proponente: AREA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEI PICCIONI. MISURE PREVENTIVE CONTRO LA LORO NIDIFICAZIONE E OBBLIGO DI PULIZIA DELLE SUPERFICI PUBBLICHE E PRIVATE.

Il Sindaco

IL SINDACO

Premesso che:

- sul territorio comunale è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione di piccioni o colombi urbani, con stazionamento ed utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi e posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi;
- che pervengono periodicamente lamentele per presenza di cumuli di guano e imbrattamento di strutture o strade, creando danneggiamento e degrado;
- la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino potrebbe costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- è diffusa l'abitudine di distribuire cibo ai piccioni e che tale condotta richiama un gran numero di esemplari nonché contribuisce, di fatto, all'aumento in modo innaturale della loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

Considerato che:

- l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari, anche da zone limitrofe, aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i rilevanti problemi di igiene e il potenziamento del pericolo sanitario è determinato sia dalle deiezioni dei piccioni sia dalle eventuali carcasse degli stessi presenti su aree pubbliche e su aree private;
- tale specie domestica inselvatichita può essere veicolo all'interno dei centri urbani e degli allevamenti di ectoparassiti, alcuni dei quali vettori di patologie trasmissibili all'uomo (salmonella typhimurium, salmonella enteritidis, ornitoti, borreliosi e toxoplasmosi);



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

- i piccioni nidificano dove trovano un ambiente favorevole e la presenza di cibo e quindi la prima regola per allontanarli è quella di non dar loro luogo, ove nidificare e di evitare di dar loro apporto alimentare aggiuntivo;

Vista la relazione del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS7 Pedemontana pervenuta a mezzo PEC in data 09/01/2023 al prot. n. 282/2023, a seguito del sopralluogo congiunto eseguito con l'Ufficio Ecologia, con cui vengono evidenziati come metodi per ridurre il numero di tali volatili la riduzione dei luoghi di nidificazione e la limitazione delle fonti di cibo;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini di prevenire la proliferazione del fenomeno riproduttivo;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Considerato altresì di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di adozione e fino a revoca della stessa;

Visti:

- l'articolo 32 della Legge n°833 del 23.12.1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
- gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n°267 del 2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;
- la D.G.R.V. n. 971 del 13 luglio 2021, avente per oggetto “Piano di controllo del Colombo di città (Columba livia forma domestica) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17”.

VIETA

- a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni o colombi urbani presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di qualsiasi genere;
- la vendita di mangime per piccioni, alle strutture ambulanti e non, poste nel territorio comunale;

ORDINA



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

Ai proprietari degli edifici e altri manufatti, agli Amministratori Condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni di provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, eseguendo gli interventi sotto elencati:

- provvedere, a propria cura e spese, e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla pulizia periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- provvedere a mantenere pulite da guano o piccioni morti le aree sottostanti i fabbricati;
- provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di grigie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture e gli accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione dei piccioni;
- impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all'interno di cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti.
- provvedere all'applicazione di respingitoi, dissuasori di sosta e nidificazione, in plastica non cruenti, da collocarsi su tutte le sporgenze, che fungono da posatoi al fine di evitare accumuli di guano dovuti allo stazionamento dei piccioni ed altri volatili;

AVVERTE

- l'applicazione di detta ordinanza sarà immediatamente eseguibile dall'avvenuta pubblicazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mussolente e sia data diffusione sul sito internet del Comune di Mussolente ed ha efficacia a tempo indeterminato;
- che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito dal Comando di Polizia Locale – Servizio Associato tra i comuni di Cassola e Mussolente;

- Chiunque violi i disposti della presente ordinanza sarà soggetto:

- all'applicazione delle sanzioni principali ed accessorie;
- all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 650 CP;
- all'eventuale recupero degli oneri anticipati dall'Amministrazione comunale per le operazioni di disinfezione e ripulitura delle aree pubbliche sottostanti a proprietà private;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- al comando di Polizia Locale – Servizio Associato tra i comuni di Cassola e Mussolente;
- Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell'ULSS7 Pedemontana – via Panica 13 – 36063 Marostica (VI) - sviapz@aulss7.veneto.it per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza;

La presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, avanti al TAR del Veneto per incompetenza, per eccesso di potere oppure per



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

violazione di norma, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, mentre 120 giorni direttamente al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.

Il Sindaco
Cristiano Montagner

Il Sindaco
MONTAGNER CRISTIANO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)